



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO LAVORO

Nr 7/2017

IN BREVE

- Incentivo Occupazione Giovani e SUD: pubblicati i moduli on line
- Pubblicato in G.U. il decreto legge su voucher e responsabilità solidale negli appalti
- Call center: definite le modalità telematiche per le comunicazioni
- Contratti di solidarietà: modalità per la fruizione delle riduzioni contributive
- Incentivo all'esodo e calcolo della contribuzione correlata
- Trattamenti pensionistici alle vittime del dovere: esenzione dell'IRPEF
- Unioni civili e convivenze di fatto: gli obblighi previdenziali per le aziende
- Illeciti lavoristici individuati dagli Ispettori INPS e INAIL: le indicazioni dell'INL

APPROFONDIMENTI

- Delocalizzazione dei call center: disponibile la nuova procedura telematica
- Lavoratori prossimi alla pensione e contribuzione correlata nel caso di part time
- Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE**ASSUNZIONI AGEVOLATE****Incentivo Occupazione Giovani e SUD: pubblicati i moduli on line**

Messaggio INPS del 15 Marzo 2017, n. 1171

L'INPS - con Messaggio 15 Marzo 2017, n. 1171 - ha comunicato che dalla data odierna, all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", presente sul sito internet www.inps.it, sono disponibili i moduli di istanza on-line "OCC.GIOV." e "B.SUD" per l'inoltro delle domande preliminari di ammissione ai benefici e la prenotazione delle risorse relative agli incentivi.

Al riguardo, viene precisato che le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° Gennaio 2017 e il 14 Marzo 2017 dovranno essere inviate **entro il 30 Marzo 2017** (per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione).

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 Marzo 2017 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

Successivamente al 30 Marzo 2017 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 1° Gennaio 2017 e il 14 Marzo 2017 (per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà, tuttavia, effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa).

Sull'Incentivo Occupazione SUD, l'ANPAL - con Nota del 13 Marzo 2017, prot. n. 3016 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) - ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi della norma.

DIRITTO DEL LAVORO**Pubblicato in G.U. il decreto legge su voucher e responsabilità solidale negli appalti**

D.L. 17 Marzo 2017, n. 25

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 Marzo 2017, n. 64 è stato pubblicato il decreto legge 17 Marzo 2017, n. 25, recante "*Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti*".

Con riferimento ai voucher, il decreto in commento abroga lo strumento normativo, dando comunque la possibilità - ai committenti che abbiano già richiesto un carnet alla data del 17 Marzo 2017 - di utilizzarli fino al 31 Dicembre 2017.

L'Inps ha reso noto - con Comunicato Stampa 30 Marzo 2017 - che, a seguito delle novità legislative introdotte dal D.L. n. 25 del 17 Marzo 2017, che non consente più l'acquisto di "buoni lavoro" (voucher), ha chiesto al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia se possa continuare a emettere voucher baby sitting - contributo asilo nido, di cui all'art.4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012. In considerazione della della risposta pervenuta, l'Istituto, che aveva già modificato la procedura in modo da consentire l'emissione dei soli voucher baby sitting, continuerà a erogare il beneficio con questa modalità.

Il D.L. n. 25/2017 ripristina, poi, integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori.

Call center: definite le modalità telematiche per le comunicazioni

MLPS/INL, Comunicato 28 Marzo 2017

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del lavoro - con comunicato 28 Marzo 2017 - hanno informato che, a decorrere da tale data, l'invio della comunicazione prevista *ex lege* n. 232/2016, da parte degli operatori economici che decidono di

delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center in un Paese non membro dell'Unione europea, deve avvenire con modalità telematiche.

Le comunicazioni inoltrate all'indirizzo mail: deloc_callcenter@lavoro.gov.it, **non saranno quindi più valide** per ottemperare all'obbligo di comunicazione.

Vedi l'Approfondimento

INPS, CONTRIBUZIONE

Contratti di solidarietà: modalità per la fruizione delle riduzioni contributive

Inps, Circolare 30 Marzo 2017, n. 65

L'INPS - con Circolare 30 Marzo 2017, n. 65 - ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi ex art. 6, D.L. n. 510/1996 e s.m.i. a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2016.

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva **deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato**.

La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall'azienda circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" che assume il più ampio significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del DI 14 Settembre 2015, n. 17981".

Incentivo all'esodo e calcolo della contribuzione correlata

INPS, Messaggio 28 Marzo 2017, n. 1360

L'INPS - con Messaggio 28 Marzo 2017, n. 1360 - ha fornito alcuni chiarimenti riguardo le modalità di calcolo, con particolare riferimento ai lavoratori part-time, e di esposizione nella denuncia Uniemens della contribuzione correlata a carico dei datori di lavoro, che stipulano accordi volti all'esodo dei lavoratori prossimi alla pensione, ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, legge n. 92/2012.

Vedi l'Approfondimento

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Trattamenti pensionistici alle vittime del dovere: esenzione dell'IRPEF

INPS, Messaggio 29 Marzo 2017, n. 1412

L'INPS - con Messaggio 29 Marzo 2017, n. 1412 - ha fornito le istruzioni procedurali per l'esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.

Tale regime di esenzione fiscale è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell'interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dall'art. 1, comma 211, legge n. 232/2016, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato.

Vedi l'Approfondimento

INPS, PRESTAZIONI

Unioni civili e convivenze di fatto: gli obblighi previdenziali per le aziende

Inps, Circolare 31 Marzo 2017, n. 66

L'INPS - con Circolare 31 Marzo 2017, n. 66 - ha fornito le prime istruzioni in merito all'incidenza delle nuove disposizioni normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d'impresa.

Per quanto riguarda le unioni civili, l'Istituto precisa che qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltretutto tutte le disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/2016, che contengano la parola "coniuge", devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Lo *status* di coniuge rileva ai fini dell'individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d'impresa o, se l'impresa assume forma societaria, di uno dei titolari. Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone Maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di *status*, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore. Pertanto, **il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.**

VIGILANZA SUL LAVORO

Illeciti lavoristici individuati dagli Ispettori INPS e INAIL: le indicazioni dell'INL

INL, Nota 27 Marzo 2017, n. 103

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 27 Marzo 2017, n. 103 - è intervenuta in merito al procedimento accertativo in capo agli ispettori di INPS ed INAIL, precisando che, qualora tali ispettori dovessero rilevare illeciti di natura lavoristica, oltre che violazioni di tipo previdenziale o assicurativo, dovranno darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente al fine dell'emissione di un unico documento accertativo che contenga tutte le irregolarità rilevate.

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Delocalizzazione dei call center: disponibile la nuova procedura telematica

Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 232/2016 all'art. 24-bis, D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, gli operatori economici che decidono di delocalizzare, anche con affidamento a soggetti terzi, l'attività di call center in un Paese extra UE **sono obbligati ad effettuare la comunicazione (attraverso un modello telematico) almeno trenta giorni prima del trasferimento a:**

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- INL;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Garante per la protezione dei dati personali.

La nuova disciplina - ribadita dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota n. 1328/2017 - stabilisce dunque che, qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve comunicarlo ai soggetti precedentemente elencati, indicando il numero complessivo dei lavoratori che, in conseguenza della diversa localizzazione delle attività di call center, abbiano subito una modifica della propria posizione lavorativa (ad esempio per trasferimento, riduzione d'orario o di mansione, licenziamento).

Nel comunicare il numero dei lavoratori coinvolti, l'operatore economico deve indicare anche l'unità o le unità produttive in cui i medesimi lavoratori sono occupati, nonché le eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa localizzazione.

È, poi, possibile comunicare:

- le generalità dell'operatore economico che delocalizza, i cui dati sono precompilati, desumendo le relative informazioni direttamente dal sistema di registrazione;
- il Paese dove si intende localizzare l'attività di call center;
- la data di inizio attività, utile a verificare il rispetto dei 30 giorni indicati dalla disposizione;
- i dati identificativi dell'eventuale operatore terzo a cui si intende affidare l'attività;
- il numero dei lavoratori coinvolti, l'unità produttiva in cui sono occupati e le eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa localizzazione.

Dal 28 Marzo 2017 è disponibile (agli indirizzi www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it) la procedura telematica per effettuare la comunicazione in commento.

Per accedere alla compilazione è necessario registrarsi sul portale www.cliclavoro.gov.it.

La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista in caso di omessa o tardiva comunicazione, è pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.

INPS, CONTRIBUZIONE

Lavoratori prossimi alla pensione e contribuzione correlata nel caso di part time

L'INPS - con Messaggio 28 Marzo 2017, n. 1360 - ha fornito le prime le indicazioni operative per il calcolo della contribuzione correlata (grazie ad un algoritmo individuato ad hoc), nel caso di accesso alla prestazione di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7 ter, legge n. 92/2012, da parte di lavoratori con orario di lavoro part time nell'arco del biennio o quadriennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, la norma ha previsto che per tali periodi il datore di lavoro è tenuto a versare anche la contribuzione figurativa correlata.

Ove nel biennio o quadriennio precedente l'accesso all'esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, il medesimo algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all'intero periodo oggetto di contribuzione correlata.

Qualora il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da rapporto di lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura.

Quanto all'esposizione della contribuzione correlata flussi mensili Uniemens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo.

Dovranno, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all'interno degli elementi sotto riportati:

- <Qualifica1> = "T" o "V" a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° Maggio 2015;
- <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all'ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Al fine di permettere il corretto accredito delle settimane di contribuzione correlata per i lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cade all'interno del mese (es. lavoratori ferroviari e postali) è stata inoltre istituita in <tipocessazione> dell'elemento <cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato "Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico".

In tale campo il datore di lavoro indicherà la data di cessazione della prestazione di esodo.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti

L'INPS - con Messaggio 29 Marzo 2017, n. 1412 - ha fornito le istruzioni procedurali sull'esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.

A decorrere dal 1° Gennaio 2017, infatti, sono esenti dall'imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:

- alle vittime del dovere;
- alle categorie "equiparate" alle vittime del dovere;
- ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del *de cuius*, vittima del dovere o equiparata.

Possono inviare istanza alla sede INPS territorialmente competente:

- le vittime del dovere (feriti);
- le categorie "equiparate" alle vittime del dovere;
- i loro familiari superstiti.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite gli intermediari abilitati oppure direttamente dall'interessato accedendo alla sezione servizi online del sito www.inps.it.

L'INPS rammenta che per accedere è necessario essere in possesso di SPID ovvero di pin dispositivo rilasciato da Inps oppure della carta nazionale dei servizi.

- Il format di domanda, identico per i pensionati di tutte le gestioni, chiede tra l'altro di indicare la prestazione sulla quale effettuare l'esenzione e di compilare una dichiarazione di responsabilità con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 10/04/2017	Fondi	Fondo A. Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello PIA - BNL
Lunedì 10/04/2017	Fondi	Fondo M. Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello C/01 BNL
Lunedì 10/04/2017	Fondi	Fondo M. Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Modello PIA - BNL
Lunedì 10/04/2017	INPS	Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente	Datori di lavoro domestico	Inps via telematica - Tramite Conctat Center - Bollettino Mav
Sabato 15/04/2017	Mod. 730	A partire dal 15 Aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata relativa ai redditi dell'anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati	Agenzia delle Entrate	Procedura telematica
Martedì 18/04/2017	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
Martedì 18/04/2017	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 18/04/2017	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line